



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 14 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

Conferimento a “realizzo controllato” anche con la minusvalenza?

di EVOLUTION

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deducibilità degli interessi passivi: il Rol fiscale

di Federica Furlani

ADEMPIMENTI

Ultimi chiarimenti sul trattamento fiscale della riserva di rivalutazione

di Alessandro Carlesimo

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazioni prima casa anche al secondo immobile registrato entro un anno dall'alienazione del primo

di Angelo Ginex

IVA

Iva agevolata per il soggetto con disabilità

di Marco Bargagli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Itinerario: Giro del Vallecetta

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

CASI OPERATIVI

Conferimento a “realizzo controllato” anche con la minusvalenza?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!


[accedi al sito >](#)

È possibile godere del regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, ed ora anche 2bis, anche se dalla differenza tra incremento del patrimonio netto della conferitaria e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente emerge una minusvalenza?

Ai fini della valutazione dell'applicazione del regime di realizzo controllato (articolo 177, comma 2 e comma 2 bis), ad un'operazione di conferimento di partecipazioni, è necessario ricostruire il costo fiscalmente riconosciuto (CFR) in capo al soggetto conferente.

La questione non è di poco momento. In assenza del dato corretto circa il CFR, infatti, non è possibile determinare correttamente la differenza tra l'incremento del patrimonio netto della conferitaria (molto spesso una *holding*), ed il costo fiscalmente riconosciuto stesso. Diventa sostanzialmente impossibile “pilotare” l'eventuale plusvalenza.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EVOLUTION
Euroconference

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deducibilità degli interessi passivi: il Rol fiscale

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, il D.Lgs. 142/2018, di recepimento della Direttiva 2016/1164/Ue (direttiva Atad), ha riscritto completamente l'[articolo 96 Tuir](#) in materia di **deducibilità degli interessi passivi**, con applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), e prevedendo delle **disposizioni transitorie** per il passaggio al nuovo regime, che possono esplicare i loro effetti anche con riferimento al periodo d'imposta 2020.

Ai sensi dell'**articolo 96, comma 1, Tuir** gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'[articolo 110 Tuir](#), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

L'**eccedenza** degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle precedenti lettere a) e b) è **deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol) del periodo d'imposta e il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti**; a tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del Rol del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente ([comma 2 dell'articolo 96 Tuir](#)).

A differenza del regime di deducibilità ante 2019, le voci da considerare ai fini della determinazione del Rol non devono essere assunte **a valore contabile** ma **a valore fiscale**, cioè nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla **determinazione del reddito di impresa**.

Quindi, in definitiva, il Rol è calcolato come **differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'[articolo 2425 cod. civ.](#), assunti a valore fiscale**, con esclusione delle voci relative:

- agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni **immateriali**;
- agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni **materiali**;
- ai **canoni di locazione finanziaria** dei beni strumentali.

Non è quindi sufficiente, nel **calcolo del Rol**, basarsi sui dati di bilancio, ma **tali valori dovranno essere rettificati tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base delle disposizioni concernenti il reddito d'impresa**.

Solo per citare alcuni esempi, il Rol sarà influenzato:

- **dai costi per telefonia nella misura dell'80%** (nella previgente disciplina venivano considerati in misura integrale);
- **dai costi per compensi amministratori solo se corrisposti** (princípio di cassa in luogo del principio di competenza);
- **dalle spese di rappresentanza deducibili in base ai limiti dell'[articolo 108 Tuir](#).**

Poiché nei primi anni di applicazione della nuova disciplina si potrebbero verificare dei **fenomeni, per alcuni componenti reddituali, di doppia partecipazione al calcolo del Rol**, è previsto un regime transitorio.

Si consideri l'esempio di un **compenso amministratori** stanziato nel 2018 e corrisposto nel **2020**. In tale ipotesi tale compenso potrebbe partecipare al calcolo del Rol in maniera duplice:

- nel 2018, in base al **principio di competenza**, secondo la previgente regola del Rol assunto a valori contabili;
- nel 2020, secondo il **principio di cassa**, in base alla nuova regola del Rol assunto a valori fiscali.

Per ovviare a tali problematiche il legislatore ha previsto delle **disposizioni di diritto transitorio** al fine di evitare duplicazioni o salti di componenti rilevanti ai fini del calcolo del Rol.

L'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 142/2018](#) prevede che:

- **non si tiene conto** dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti **condizioni**:
1. hanno **concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio** in cui sono

- stati rilevati contabilmente in base alla previgente disciplina;
2. **al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto**, in tutto o in parte, **rilevanza fiscale** e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una **rettifica con segno opposto** di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti **sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa**. Si pensi ad esempio ad un **accantonamento a un fondo rischi** contabilizzato nell'esercizio 2018 fiscalmente indeducibile, che ha concorso alla determinazione del Rol 2018. Se, nell'esercizio 2020, il fondo è ritenuto **esuberante** e viene **stralciato** generando una **sopravvenienza attiva non imponibile**, quest'ultima, in assenza della disposizione transitoria, non concorrerebbe a determinare il Rol 2020.

Si evidenzia infine che l'eventuale **eccedenza del Rol**, determinato come sopra, può essere portata ad incremento del Rol dei successivi **cinque periodi di imposta**.

ADEMPIMENTI

Ultimi chiarimenti sul trattamento fiscale della riserva di rivalutazione

di Alessandro Carlesimo

Seminario di specializzazione

BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime di rivalutazione degli attivi delle imprese, di recente riproposto a condizioni molto favorevoli dall'[articolo 110 D.L. 104/2020](#), richiede un attento esame **degli aspetti civilistici e fiscali connessi al trattamento della porzione di patrimonio netto rilevata in contropartita dell'incremento del valore dei beni**.

A tal proposito, giova ricordare che l'[articolo 13 L. 342/2000](#) dispone che il **saldo risultante dalle rivalutazioni eseguite sia imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge derogatoria**. Il processo rivalutativo, dunque, fa sì che il patrimonio netto accolga l'importo corrispondente alla rivalutazione (cd. saldo attivo), calcolato al netto dell'eventuale imposta sostitutiva da sostenere a fronte il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.

Laddove il suddetto importo non sia imputato direttamente al capitale, la riserva speciale all'uopo istituita è classificata in bilancio alla voce del **patrimonio netto A.III** (Riserve di rivalutazione), in conformità alle indicazioni contenute nei principi contabili Oic 28, Oic 16, Oic 24.

Il legislatore, inoltre, regola le variabili **conseguenze riconnesse ai vari utilizzi di cui è suscettibile la riserva** (ad es. aumento gratuito del capitale sociale; copertura di perdite; ripianamento del disavanzo da fusione, distribuzione ai soci).

Innanzitutto, viene dettata una specifica disciplina civilistica per la **gestione in bilancio** della riserva.

L'[articolo 13, comma 2, 342/2000](#) sul punto prevede che, *“la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”*.

La riserva, nei casi diversi dalla copertura di perdite, può quindi essere diminuita rispettando **il regime civilistico posto a garanzia dell'integrità del patrimonio e applicabile in caso di riduzione volontaria del capitale sociale**: la decisione deve risultare da **assemblea straordinaria** regolarmente convocata e la riduzione si perfeziona soltanto **dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese**, purché entro questo termine **nessun creditore sociale** anteriore all'iscrizione **abbia fatto opposizione**.

In caso di utilizzo della riserva a copertura di perdite, la legge pone invece il vincolo consistente nel divieto di distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Nessuna conseguenza fiscale viene riconosciuta in presenza delle sopraelencate fattispecie di utilizzo. Sotto il profilo tributario, la riserva in esame è in **regime di sospensione d'imposta**. Più specificamente, **l'importo accantonato è soggetto a tassazione (in capo alla società ed ai soci) soltanto in caso di attribuzione ai soci o partecipanti, anche laddove la riserva venga imputata ad incremento del capitale e poi si proceda alla successiva delibera di riduzione del capitale sociale**.

Tale ultima ipotesi, contemplata all'[articolo 13, comma 4, L. 342/2000](#), **assoggetta ad imposizione il capitale rimborsato al socio fino a concorrenza della parte di capitale formata dalla riserva**.

La base imponibile è tuttavia ridotta dal credito di imposta pari all'ammontare imposta sostitutiva pagata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori ([articolo 4, comma 2, D.M. 86/2002](#)).

Dello stesso parere è l'Aidc che, nella **norma di comportamento n. 211**, ha ribadito che **qualunque ipotesi diversa dalla attribuzione ai soci non comporta l'emersione di reddito imponibile, né in capo alla società né in capo ai soci**.

Dunque “*è soltanto l'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione mediante distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta, ovvero mediante riduzione del capitale sociale in precedenza aumentato per effetto dell'appostazione della riserva in questione, a essere suscettibile di generare materia imponibile in capo alla società ed ai soci.*”

Nella norma di comportamento viene attentamente analizzata la **diversa portata applicativa delle disposizioni di cui al citato articolo 13**, differenziando gli **effetti giuridici scaturenti in caso di qualsiasi operazione di riduzione del saldo attivo** (comma 2) da **quelli derivanti dalla riduzione del saldo attivo dovuta all'attribuzione dello stesso ai soci** (comma 3 e 4).

Dunque, volendo semplificare:

- **l'utilizzo della riserva a copertura di perdite** o per eliminare un **disavanzo di fusione** costituisce un **atto privo di rilevanza fiscale**;

- la **distribuzione della riserva di rivalutazione** in sospensione di imposta, ovvero la delibera di riduzione del capitale sociale con rimborso ai soci successiva all'imputazione della riserva al capitale, sono atti **suscettibili di tassazione**.

Alla luce di quanto esposto, **la riserva di rivalutazione può essere inquadrata nella categoria delle riserve in sospensione d'imposta imponibili soltanto in caso di distribuzione** e non in quella delle riserve imponibili in ogni caso di utilizzo (cfr. [articolo 172, comma 5, Tuir](#)).

Tale ricostruzione poggia sull'osservazione della **ratio normativa sottesa alle agevolazioni concesse dal regime rivalutativo**.

L'Associazione ha infatti precisato che *“l'agevolazione consistente nel riconoscimento dei maggiori valori fiscali a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, viene concessa solo fino a quando tali maggiori valori restano al servizio dell'impresa o vengono per essa utilizzati, mentre l'agevolazione viene meno nel caso in cui tali maggiori valori fuoriescano dall'esercizio dell'impresa in quanto attribuiti ai soci.”*

Pur in presenza di distribuzione, tuttavia, la tassazione non ha luogo se:

- l'impresa ha adottato la rivalutazione **senza opzione per il riconoscimento fiscale** del maggior valore (cd. rivalutazione gratuita);
- l'impresa si è avvalsa dell'istituto dell'**affrancamento della riserva**, con applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 10%;
- la rivalutazione è eseguita da **soggetti in contabilità semplificata**, nel qual caso la disciplina del saldo attivo di rivalutazione non è operativa (**articolo 9, comma 2, D.M. 162/2001**).

Nei sopra menzionati casi, l'importo corrispondente al **saldo attivo** è **svincolato dal regime di sospensione** d'imposta e, pertanto, la frazione di patrimonio netto è assimilabile ad una **riserva di utile liberamente distribuibile ai soci** ([circolare AdE 14/E/2017](#)).

Le conclusioni cui giunge l'Associazione contribuiscono a far chiarezza sul regime di sospensione d'imposta della riserva di rivalutazione, tenuto conto del fatto che, in passato, l'Amministrazione Finanziaria aveva **paventato un diverso trattamento fiscale della posta patrimoniale, assimilando alla distribuzione l'utilizzo della riserva a copertura del disavanzo di annullamento derivante dall'operazione di fusione** per incorporazione di società partecipata ([risoluzione AdE 316/E/2019](#)).

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazioni prima casa anche al secondo immobile registrato entro un anno dall'alienazione del primo

di Angelo Ginex



MASTER BREVE 365
23^a edizione

Inizia GRATIS la tua formazione!
Iscriviti subito alla nuova edizione
e frequenta gratuitamente i
due incontri dei redditi di maggio!

Scopri l'offerta prova >

Per evitare la decadenza dalle **agevolazioni prima casa** non è necessaria la trascrizione del **secondo atto di acquisto**, purché tempestivamente **registrato**, qualora il contribuente, **entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici** di cui all'[articolo 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986](#), proceda all'acquisto di **altro immobile** da adibire a propria **abitazione principale**. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 12813, depositata ieri 13 maggio**.

Dopo aver acquistato un immobile, un contribuente riceveva un **avviso di liquidazione** delle **maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale** per **decadenza** dalla **agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa**. Tale compravendita era stata effettuata il 20 giugno 2007 tramite scrittura privata contenente la richiesta dell'agevolazione in parola, in seguito all'alienazione del 28 giugno 2006 di altro immobile acquistato precedentemente dallo stesso contribuente con rogito del 25 febbraio 2004.

Il contribuente **impugnava l'atto** e la competente Commissione tributaria provinciale **rigettava il ricorso** ritenendo che **l'omessa trascrizione** nei registri immobiliari della **scrittura** aveva reso l'atto **non opponibile** a terzi e dunque aveva ostato al perfezionamento della "piena disponibilità del bene". Ciò aveva dunque comportato la **decadenza dall'agevolazione** frutta per il precedente acquisto del primo immobile successivamente alienato.

Veniva proposto **appello** avverso la sentenza di primo grado, la quale veniva totalmente riformata. Infatti, la Commissione Tributaria regionale osservava che **la registrazione della scrittura privata aveva conferito certezza alla data dell'acquisto della seconda casa**, effettuato dalla contribuente entro il termine di un anno dalla vendita del primo immobile acquistato con la tariffa agevolata. Secondo i giudici di secondo grado, **pur in difetto della trascrizione dell'atto di compravendita, la contribuente poteva conservare l'agevolazione** in quanto, nel

caso di specie, non si era verificata la decadenza dal beneficio.

L'Amministrazione finanziaria, pertanto, proponeva **ricorso per cassazione** avverso tale sentenza, deducendo, con unico motivo, la **violazione e falsa applicazione** di norme di diritto in relazione all'**articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986** e in relazione agli [articoli 2643, 2644 e 2657 cod. civ.](#)

In particolare, la ricorrente si doleva del fatto che nel caso di **acquisto di altro immobile** da adibire ad **abitazione principale**, tale compravendita può essere considerata validamente completata solo in seguito alla **trascrizione** dell'atto, che, nel caso di specie, non era stata posta in essere e pertanto **difettava “la stabilità/effettività dell’acquisto”**.

Ebbene, i giudici di vertice hanno innanzitutto sottolineato che l'accertamento dell'acquisto della **proprietà del secondo immobile** in capo al contribuente non è oggetto di impugnazione e che su tale aspetto si è consolidato il **giudicato interno**. Essi, inoltre, hanno precisato che, ai fini della **validità** di un atto di **compravendita** avente ad oggetto beni immobili, è richiesta la **“sola” forma scritta** ai sensi dell'[articolo 1350 cod. civ.](#), poiché basta la stipula del contratto a produrre l'effetto traslativo della proprietà.

Relativamente a tale aspetto, poi, la Cassazione ha rammentato che **l'articolo 1, nota II-bis, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986** stabilisce che **nel caso di successivo trasferimento dell'immobile, acquistato con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto, la decadenza, comminata nel medesimo comma, non opera qualora “il contribuente, entro un anno dalla alienazione dell'immobile, proceda all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale”**. «*Dal tenore letterale della disposizione*», ha affermato la Corte, «*risulta palese che la decadenza dalle agevolazioni è impedita dalla pura e semplice condizione dell’ “acquisto” dell’altro immobile, nel termine e nei sensi indicati, senza che la legge esiga l’ulteriore formalità della trascrizione dell’atto di compravendita nei registri immobiliari*».

I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che la **tempestiva registrazione** della scrittura privata del contratto di compravendita avvenuta il 28 giugno 2007 (dopo soli 8 giorni dall'acquisto) ha conferito **certezza alla data dell’acquisto della proprietà** del secondo immobile in capo alla contribuente, «*là dove l’effetto traslativo è fuori discussione*».

A conferma di ciò, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, l'**articolo 2644 cod. civ.** prevede che **l’atto trascritto resta inopponibile nei confronti dei terzi acquirenti che avessero trascritto in data anteriore contro il comune dante causa**. Pertanto si desume che la formalità della trascrizione della compravendita vale a conferire effettività e stabilità al trasferimento.

In virtù delle suseposte argomentazioni, il **ricorso** è stato pertanto **rigettato**.

IVA

Iva agevolata per il soggetto con disabilità

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per espressa disposizione normativa ([articolo 1 L. 97/1986](#)), è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedisce capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle citate limitazioni fisiche.

Tale agevolazione, in origine pensata a favore per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai soggetti con ridotte o impedisce capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dall'[articolo 50, comma 1, L. 342/2000](#), l'agevolazione in rassegna è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva, il quale prevede l'aliquota Iva agevolata del 4% per le cessioni di "motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedisce capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico".

L'aliquota agevolata è anche prevista per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

In buona sostanza, la **cessione di un autoveicolo nei confronti di un soggetto disabile, compresa l'installazione dei relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento del mezzo alle necessità del soggetto stesso, è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 4%**.

L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti, con la [risposta interpello n. 335/2021 dell'11.05.2021](#), ha confermato il trattamento fiscale agevolato, richiamando l'ambito giuridico sopra illustrato, nonché la **correlata prassi amministrativa di riferimento**.

In particolare, nel caso prospettato **nell'istanza di interpello**, il soggetto istante aveva richiesto alcuni chiarimenti in merito alla **potenziale vendita di un'autovettura con Iva agevolata al 4%**.

Nello specifico:

- la **società istante** ha riferito che l'autovettura deve essere venduta ad un **minore disabile**, titolare di reddito **“inferiore ai limiti di legge”**, in **possesso della certificazione riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare** ([articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#));
- il **padre del minore** risulta **disoccupato** (la certificazione unica 2020, infatti, è relativa ad un solo mese lavorato nell'anno 2019 e riporta **quattro figli a carico per due mesi al 100%**).

Ciò posto, è stato richiesto:

- di **confermare l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata alla cessione di un'autovettura**;
- se un **soggetto disabile minorenne**, privo di reddito, **può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto** (ossia il padre privo di reddito);
- di chiarire con **quale documento tale circostanza possa essere dimostrata** e se, in alternativa, sia **possibile intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento venga effettuato dal genitore**.

L'Agenzia delle entrate, in via preliminare, ha specificato che le procedure per **l'applicazione dell'aliquota ridotta** sono disciplinate dal **D.M. 16.05.1986**.

Per **ottenere l'applicazione dell'Iva ridotta** il beneficiario deve produrre al cedente, all'atto della cessione, la **documentazione attestante il diritto all'agevolazione**, tra cui **la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante che nel **quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato**.

L'agevolazione in rassegna, infatti, **spetta una sola volta in un periodo di quattro anni** decorrenti dalla data dell'acquisto, **limitatamente ad un solo veicolo**, salvo i casi in cui l'autoveicolo acquistato o importato con l'aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA o sia stato rubato e non ritrovato.

Tutto ciò premesso, nella citata [risposta all'interpello n. 335/2021](#) l'Agenzia ha ritenuto che ricorrono tutte le condizioni (ex [articolo 8, comma 3, L. 449/1997](#)) riferite **all'acquisto di una autovettura con aliquota agevolata, da parte del familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico**.

L'istante ha riferito, infatti, che il minore disabile **è fiscalmente a carico del papà**, così come risulta dalla **certificazione unica 2020**, che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.

Infine, per quanto riguarda la **documentazione necessaria a provare che il minore è fiscalmente a carico del genitore**, con la **risoluzione AdE 6/E/2006** era già stato precisato che: *“Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 dal 2009), oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l'intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di **intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore**, la **citata risoluzione AdE 6/E/2006 e, successivamente, la Risoluzione 4/E/2007**, hanno chiarito che: *“Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico”*.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Itinerario: Giro del Vallecetta

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Un itinerario interessante è il **Giro del Vallecetta** che puoi completare sia in *mountain bike* che a piedi, partendo da **Bormio**, in provincia di **Sondrio** fino ad arrivare al **Monte Vallecetta**.

È un percorso ad anello delle **Alpi Occidentali**, più precisamente del **Gruppo Pietra Rossa**.

Se stai valutando l'ipotesi di affrontare Il Giro del Vallecetta, sappi che è adatto a persone già allenate. È necessario un impegno fisico medio perché l'intera camminata si svolge in montagna, non devi necessariamente essere un esperto, ma è indispensabile che tu abbia un minimo di allenamento.

Il Giro della Vallecetta è perfetto per chi ama i **percorsi montani** e dura circa 3/4 ore, ma molto dipende dalla velocità della camminata e dalle soste che fai.

Ti ritroverai ad ammirare meravigliosi panorami e ti sentirai coccolato dalla natura per ben quasi 15 km. che è la lunghezza totale del Giro del Vallecetta con un **dislivello in salita** di 200 metri circa. mentre il **dislivello in discesa** è di 1.200 metri.

Puoi arrivare a Bormio da tutta Italia, viaggiando in treno e raggiungendo Milano, qui saranno disponibili treni che ti porteranno a Tirano e autobus che ti accompagneranno fino a Bormio.

Se invece vuoi arrivare in auto puoi farlo sia da Brescia che da Milano:

- **Milano**, percorrendo la Tangenziale Nord fino all'uscita Cinisello Balsamo–Lecco. In prossimità di Lecco prosegui per Sondrio–Valtellina, imbocca la SS36, continuando sulla SS38. Dopo aver oltrepassato Tirano e Sondrio, giungerai a Bormio.
- **Brescia**, dall'uscita Brescia Ovest prosegui per la Tangenziale Ovest, verso il Lago d'Iseo–Valcamonica, continua in direzione di Edolo. Da Edolo, segui per il Passo di Aprica da qui arriverai a Tirano e potrai raggiungere Bormio seguendo le indicazioni per circa 30 km.

Il **percorso ad anello del Giro del Vallecetta** inizia dalla stazione sciistica Bormio 3000, per poi imboccare il sentiero S541, che ti porta in discesa alla località **Bei Laghetti** e il sentiero dai Bei Laghetti ti accompagna a **Bocca di Profa** dove a circa 1 km e a 2.650 m. di altezza trovi i **Laghetti di Profa**.

Arrivato a questo punto, ti troverai sulla sinistra il sentiero S518 che ti porterà sulla strada

sterrata ai **Monti di Sobretta**, continuando a camminare ti inoltrerai sul sentiero S543.2 giungendo a Bormio 2000.

Da qui hai due possibilità: prendere la funivia per tornare a Bormio 3000, rientrare camminando, ovviamente se hai ancora le energie per farlo.

In tutto questo spettacolo naturale non possono mancare i **rifugi accoglienti** sia a Bormio 2000 che a Bormio 3000 dove potrai gustare la squisita cucina locale con piatti tipici e tradizionali; alcuni rifugi offrono anche il pernottamento.

Sarai abbracciato dai colori della natura, potrai viverla e respirarla.

Allora si parte?



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO